

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2021-46 del 06/05/2021

Oggetto Direzione Generale. Approvazione dello schema di convenzione tra la Regione Emilia-Romagna, Arpae e l'Agenzia regionale per il lavoro, per la copertura di fabbisogni di personale.

Proposta n. PDEL-2021-47 del 06/05/2021

Struttura proponente Direzione Generale

Dirigente proponente Bortone Giuseppe

Responsabile del procedimento Ferretti Monica

Questo giorno 6 (sei) maggio 2021 (duemilaventuno), presso la sede di Via Po n. 5, in Bologna, il Direttore Generale, Dott. Giuseppe Bortone, delibera quanto segue.

**Oggetto: Direzione Generale. Approvazione dello schema di convenzione tra la Regione Emilia-Romagna, Arpa e l’Agenzia regionale per il lavoro, per la copertura di fabbisogni di personale.**

VISTI:

- la L.R. n. 44/1995 che ha istituito l’Agenzia Regionale per la Prevenzione e l’Ambiente dell’Emilia-Romagna (ARPA), quale ente strumentale della Regione preposto all’esercizio di funzioni tecniche per la prevenzione collettiva e per i controlli ambientali, nonché all’erogazione di prestazioni analitiche;
- la L.R. n. 13/2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” e ss.mm.ii., ed in particolare, l’art. 16 che ha ridenominato la predetta Agenzia in “Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia” (ARPAE), ed individuato le funzioni che la Regione esercita in materia di ambiente ed energia mediante la stessa;
- l’art. 15, della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., che prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere fra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. n. 165/2001, ed in particolare l’art. 35 “Reclutamento del personale”;
- la Legge n. 56/2019 “Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo”, ed in particolare l’art. 3 “Misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione”;
- la conversione in Legge del D.L. n. 34/2020 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, così come modificato dal D.L. n. 104/2020, ed in particolare l’art. 249 “Semplificazione e svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali delle pubbliche amministrazioni”;
- il D.L. n. 44/2021 “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”, in particolare l’art. 10 “Misure per lo svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici”;
- la L.R. n. 43/2001 e ss.mm.ii., ed in particolare il comma 3-bis lettera c) e d) dell’art. 1 che definisce gli “enti regionali” e il “sistema delle amministrazioni regionali”; nonché il comma 3 dell’art. 16 rubricato “Approvazione della graduatoria” che consente alla Regione di provvedere alla copertura dei fabbisogni di personale tramite utilizzo di

graduatorie concorsuali approvate da altre amministrazioni pubbliche, previo accordo tra le stesse;

- il Regolamento regionale n. 3/2015 “Regolamento in materia di accesso all’impiego regionale”, ed in particolare l’art. 42 “Modalità di attuazione di concorsi unici tra la Regione ed altre amministrazioni” che prevede la possibilità di indizione di concorsi unici tra la Regione, gli enti del Sistema delle Amministrazioni regionali e le altre Pubbliche Amministrazioni previa stipula di convenzione che ne disciplini le modalità di attuazione;
- il Regolamento per l’accesso agli impieghi di Arpae approvato con D.D.G. n. 103/2018, ed in particolare l’art. 2, comma 2, lett. f) secondo cui Arpae può procedere alla copertura di posti vacanti e programmati, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, anche mediante l’utilizzo di graduatorie concorsuali approvate da altre Pubbliche Amministrazioni, ai sensi della normativa vigente in materia;
- la L.R. n. 5/2019 “Disposizioni urgenti in materia di organizzazione” che all’art. 1 rubricato “Utilizzo delle graduatorie della Regione Emilia-Romagna, delle Agenzie ed enti regionali, nonché delle Aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale” prevede: al comma 1 “Al fine di assicurare la continuità dei servizi pubblici erogati e l’efficienza ed economicità dell’attività amministrativa, in coerenza con i principi di buon andamento e di coordinamento con i vincoli di finanza pubblica, la Regione, le Agenzie e gli enti regionali, nonché le Aziende e gli enti del Servizio sanitario regionale possono utilizzare le proprie graduatorie di idonei per la copertura di ulteriori posti rispetto a quelli messi a concorso, entro il periodo di vigenza delle medesime, a condizione che le assunzioni siano coerenti con il proprio piano triennale del fabbisogno del personale” e al comma 2 “Per le medesime finalità i soggetti di cui al comma 1 possono utilizzare le graduatorie di idonei dei pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate. Le medesime graduatorie possono altresì essere utilizzate per il reclutamento di personale a tempo determinato nei limiti di cui all’art. 36, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

#### RILEVATO:

- che la Convenzione fra la Regione Emilia-Romagna e Arpae Emilia-Romagna per la gestione delle funzioni conferite ai sensi della L.R. n. 13/2015, approvata con la D.G.R. n. 188 del 4/02/2019 e la D.D.G. n. 14/2019, giungerà a scadenza il 31 dicembre 2021 e non prevede la possibilità di espletare concorsi unici;

#### RICHIAMATI:

- il Piano triennale dei fabbisogni di personale di Arpae 2021-2023 approvato, ai sensi della D.G.R. n. 1412/2018, con D.D.G. n. 142/2020, in cui, tra gli strumenti di cui Arpae si avvale per realizzare le politiche occupazionali del triennio di riferimento e garantire la copertura dei fabbisogni necessari all'ottimale esercizio delle funzioni istituzionali dell'Agenzia ai sensi della L.R n. 13/2015 e della L. n. 132/2016, si prevede anche l'adesione preventiva a procedure selettive pubbliche della Regione Emilia-Romagna per l'utilizzo di graduatorie comuni;
- il Piano di fabbisogni di personale della Regione Emilia-Romagna per il triennio 2019-2021, di cui alla propria deliberazione n. 278/2021, in cui si declinano le misure assunzionali individuate per soddisfare i fabbisogni precisando, in particolare, il riparto dei posti da coprire tramite concorsi pubblici;

CONSIDERATO:

- che la realizzazione di concorsi unici con gli enti del sistema delle amministrazioni regionali, nonché la messa a disposizione di graduatorie vigenti per assunzioni, risponde ad esigenze di semplificazione organizzativa ed economicità dell'azione amministrativa, nonché rappresenta un'ulteriore opportunità di lavoro per i candidati collocati in posizione utile nelle graduatorie;

RILEVATO:

- che Arpae con nota prot. PG/2021/16418 del 2/02/2021 ha manifestato l'intenzione di aderire in via preventiva alle procedure selettive pubbliche della Regione Emilia-Romagna per assunzioni a tempo indeterminato, in conformità a quanto previsto nel proprio piano triennale dei fabbisogni di personale;

DATO ATTO:

- che l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia e l'Agenzia regionale per il lavoro, per le vie brevi, hanno confermato l'interesse alla stipulazione di una convenzione con la Regione Emilia-Romagna per lo svolgimento di concorsi unici e per dare continuità alla possibilità di utilizzare reciprocamente le graduatorie di idonei, entro il periodo di vigenza delle medesime, a condizione che le assunzioni siano coerenti con il proprio piano triennale del fabbisogno del personale;

RICHIAMATA:

- la D.G.R. n. 636 del 3/05/2021 avente ad oggetto: "Approvazione schema di convenzione tra la Regione Emilia-Romagna, l'Agenzia regionale per il lavoro e l'Agenzia regionale per la prevenzione l'ambiente e l'energia (ARPAE) per la copertura di fabbisogni di personale";

RILEVATO:

- che la suddetta convenzione regola i rapporti tra gli enti interessati nell'ipotesi di espletamento di concorsi unici, nonché disciplina le modalità di utilizzo reciproco delle graduatorie finali di merito vigenti;

RITENUTO:

- pertanto di approvare lo schema di Convenzione allegato A) al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che la convenzione ha validità triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione;

RICHIAMATO:

- il Regolamento per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia, approvato con D.D.G. n. 114/2020, il quale prevede all'Allegato A) lett. H) che rientrano nella competenza del Direttore Generale gli atti di approvazione di convenzioni, con soggetti sia pubblici che privati, mediante le quali si concretizzano scelte strategiche dell'Agenzia per le quali sia richiesta la partecipazione dell'intera rete di Arpa;e;

SU PROPOSTA:

- del Direttore Generale, Dott. Giuseppe Bortone;

ACQUISITI:

- il parere favorevole del Direttore Tecnico, Dott. Franco Zinoni, e del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Lia Manaresi, ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 44/1995;

DATO ATTO:

- che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241, è la Dott.ssa Monica Ferretti, titolare dell'incarico di funzione "Pianificazione dei fabbisogni di personale e relazioni sindacali";

DELIBERA

1. di approvare lo schema di convenzione tra la Regione Emilia-Romagna, l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia e l'Agenzia regionale per il lavoro, riportato nell'allegato A) quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per regolare i rapporti tra gli enti sottoscrittori nell'ipotesi di espletamento di concorsi unici nonché per disciplinare le modalità di utilizzo reciproco delle graduatorie finali di merito vigenti;
2. di dare atto che la convenzione oggetto del presente atto ha efficacia giuridica dalla data di sottoscrizione e durata triennale, e riguarda le procedure concorsuali in corso di validità

che verranno espletate dagli enti sottoscrittori entro la data di vigenza della convenzione medesima, nonché le graduatorie derivanti da procedure selettive indette autonomamente in attuazione della propria programmazione di fabbisogni professionali, nell'arco di validità delle graduatorie medesime;

3. di dare atto che l'indizione e lo svolgimento di concorsi unici nonché l'utilizzo delle graduatorie avverrà secondo le modalità riportate in convenzione in attuazione della propria programmazione triennale di fabbisogni professionali e nel rispetto delle norme in materia di vincoli assunzionali.

PARERE FAVOREVOLE

IL DIRETTORE TECNICO

(F.to Dott. Franco Zinoni)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(F.to Dott.ssa Lia Manaresi)

IL DIRETTORE GENERALE

(F.to Dott. Giuseppe Bortone)

**CONVENZIONE TRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, L'AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA E L'AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO, PER LA COPERTURA DI FABBISOGNI PROFESSIONALI**

**TRA**

La Regione Emilia-Romagna, di seguito Regione, con sede in Bologna, Viale A. Moro, 52, rappresentata ai fini del presente atto dal Direttore Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni, Francesco Raphael Frieri, domiciliato per la carica in Bologna, Viale A. Moro 18, a ciò autorizzato con delibera di Giunta regionale n. 636 del 3/05/2021.

**e**

l'Agenzia regionale per la prevenzione l'ambiente e l'energia, di seguito ARPAE, con sede in Bologna, Via Po 5, rappresentato per la sottoscrizione della presente Convenzione dal Direttore Generale, Giuseppe Bortone;

**e**

l'Agenzia regionale per il lavoro, con sede in Bologna, Via Moro 38, rappresentata per la sottoscrizione della presente Convenzione dal Direttore, Paola Cicognani;

Premesso che:

- l'art. 15, della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere fra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Richiamati:

- il D. Lgs. n. 165/2001, in particolare l'art. 35 "Reclutamento del personale";
- la legge n. 56/2019 "Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo", in particolare l'art. 3 "Misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione";
- il D.L. n. 44/2021 "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici", in particolare l'art. 10 "Misure per lo svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici";

- la conversione in legge del D.L. 34/2020 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, così come modificato dal D.L.104/2020, ed in particolare l'art. 249 “Semplificazione e svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali delle pubbliche amministrazioni”;
- il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 “Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”;
- La L.R. 26 aprile 2001 n. 43 e ss.mm.ii., ed in particolare:
  - il comma 3-bis lettera c) e d) dell'art.1 che definisce gli “enti regionali” e il “sistema delle amministrazioni regionali”;
  - il comma 3, dell'art. 16 rubricato “Approvazione della graduatoria” che consente alla Regione di provvedere alla copertura dei fabbisogni di personale tramite utilizzo di graduatorie concorsuali approvate da altre amministrazioni pubbliche, previo accordo tra le stesse;
- Il Regolamento regionale 02 novembre 2015, n. 3 “Regolamento in materia di accesso all'impiego regionale”, ed in particolare l'art. 42 “Modalità di attuazione di concorsi unici tra la Regione ed altre amministrazioni” che prevede la possibilità di indizione di concorsi unici tra la Regione, gli enti del Sistema delle Amministrazioni regionali e le altre Pubbliche Amministrazioni previa stipula di convenzione che ne disciplini le modalità di attuazione;
- la L.R. 3 giugno 2019, n. 5 “Disposizioni urgenti in materia di organizzazione” che all'art. 1 rubricato “Utilizzo delle graduatorie della Regione Emilia-Romagna, delle Agenzie ed enti regionali, nonché delle Aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale” prevede: al comma 1 *“Al fine di assicurare la continuità dei servizi pubblici erogati e l'efficienza ed economicità dell'attività amministrativa, in coerenza con i principi di buon andamento e di coordinamento con i vincoli di finanza pubblica, la Regione, le Agenzie e gli enti regionali, nonché le Aziende e gli enti del Servizio sanitario regionale possono utilizzare le proprie graduatorie di idonei per la copertura di ulteriori posti rispetto a quelli messi a concorso, entro il periodo di vigenza delle medesime, a condizione che le assunzioni siano coerenti con il proprio piano triennale del fabbisogno del personale.”* e al comma 2 *“Per le medesime finalità i soggetti di cui al comma 1 possono utilizzare le graduatorie di idonei dei pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate. Le medesime graduatorie possono altresì essere utilizzate per il reclutamento di personale a tempo determinato nei limiti di cui all' art. 36, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;*
- le deliberazioni della Giunta regionale:



- n. 500 dell'1/4/2019 "Approvazione di schema di convenzione fra la regione Emilia-Romagna e l'Agenzia regionale per il lavoro per la gestione delle funzioni conferite ai sensi della l.r.13/2015";
- n. 188 del 4/02/2019 "Approvazione di schema di convenzione fra la regione Emilia-Romagna e ARPAE per la gestione delle funzioni conferite ai sensi della l.r.13/2015";

Visti i propri provvedimenti di programmazione dei fabbisogni di personale;

Tutto ciò premesso

## **STIPULANO E CONVENGONO**

### **ARTICOLO 1 - OGGETTO DI APPLICAZIONE**

1. La Regione Emilia-Romagna, l'Agenzia regionale per la prevenzione l'ambiente e l'energia e l'Agenzia regionale per il lavoro sottoscrivono la presente convenzione al fine:
  - a) di regolare i rapporti tra gli enti sottoscrittori nell'ipotesi di espletamento di concorsi unici per la copertura di posti come previsti ciascuno nella propria programmazione triennale di fabbisogni professionali.
  - b) di disciplinare le modalità di utilizzo reciproco delle graduatorie tra i diversi enti sottoscrittori derivanti dalle procedure selettive pubbliche come programmate per assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato – Area Comparto e Area Dirigenza dei CCNL Funzioni Locali e CCNL Sanità per quanto attiene ai ruoli amministrativi, tecnici e professionali, indette a copertura dei propri fabbisogni professionali, nell'arco di validità delle stesse e nel rispetto della normativa vigente.
2. L'adesione ai concorsi unici programmati da uno degli enti sottoscrittori nonché l'utilizzo reciproco delle graduatorie finali, avviene a seguito di formale richiesta presentata all'ente individuato come capofila, ovvero titolare della graduatoria, in cui sono evidenziate:
  - a) l'esigenza di copertura di un numero di posti corrispondenti per categoria/profilo professionale/famiglia professionale ai posti alla cui copertura l'ente capofila ovvero titolare della graduatoria intende procedere. L'esigenza deve essere coerente con il piano triennale dei fabbisogni di personale dell'ente richiedente;
  - b) la mancanza di proprie graduatorie in corso di validità rispetto al fabbisogno professionale evidenziato;

c) le unità richieste devono essere corrispondenti alla categoria/profilo professionale/ famiglia professionale oggetto della procedura selettiva per la quale l'ente capofila intende procedere così come esplicitato nella programmazione triennale dei fabbisogni di personale.

## **ARTICOLO 2 - OBBLIGHI DELLE PARTI**

1. In caso di concorsi unici gli enti sottoscrittori individuano tra loro l'ente capofila, tenendo anche conto del criterio del maggiore sforzo economico ed organizzativo necessario ai fini dell'espletamento della procedura concorsuale. A tale ente sono attribuite la responsabilità e la gestione del procedimento, dall'indizione della procedura concorsuale, alla redazione dei bandi di concorso, alla nomina della commissione esaminatrice, all'approvazione e alla gestione della stessa graduatoria finale, nonché la gestione dell'eventuale contenzioso relativo all'intera procedura concorsuale.
2. Ciascun ente sottoscrittore della presente convenzione per il periodo di validità della stessa, sulla base della propria programmazione triennale di fabbisogni e nel rispetto della propria capacità assunzionale, può richiedere, prima dell'indizione, di aderire alle procedure di selezione che l'ente capofila intende avviare, precisando il numero di posti corrispondenti, per categoria e profilo/famiglia professionale, a quelli programmati dall'ente capofila ed eventualmente di partecipare ai lavori della Commissione con esperti nelle materie d'esame o per il supporto ai lavori.
3. Per ciascun bando di concorso l'ente capofila, sentiti gli enti aderenti in merito alle modalità di scorrimento della graduatoria e all'eventuale riparto dei costi di procedura, indice la procedura tramite predisposizione dell'avviso pubblico di concorso in cui viene precisato il totale dei posti complessivi messi a concorso, il numero dei posti suddiviso per ente di riferimento e, per ogni ente, le eventuali riserve individuate dall'ente stesso. Il bando, prima di essere pubblicato viene comunicato agli altri enti sottoscrittori interessati.
4. Per ciascuna procedura, in funzione del rapporto tra posti programmati per ciascun ente, posti complessivi previsti nel bando e numeri di eventuali enti aderenti, gli enti possono concordare un riparto delle spese di gestione della procedura in funzione del numero di assunzioni programmate previste nel bando. L'ente capofila si fa carico degli oneri economici relativi all'espletamento della procedura e, qualora sia stato individuato un riparto delle spese, avanza richiesta di rimborso pro quota delle eventuali spese ripartite.
5. Gli enti sottoscrittori sono responsabili del rispetto dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa nazionale vigente, nonché del rispetto dei principi in materia di programmazione di fabbisogni.

### **ARTICOLO 3 - MODALITA' DI UTILIZZO RECIPROCO DELLE GRADUATORIE FINALI DI MERITO**

1. Le parti concordano l'eventuale utilizzo delle graduatorie finali di merito, derivanti da procedure selettive indette autonomamente da ciascun ente sottoscrittore, previa richiesta. A tal fine l'Ente titolare delle graduatorie, verificata la disponibilità di graduatorie vigenti in relazione alla categoria e al profilo professionale per la quale ha ricevuto la richiesta di utilizzo, compatibilmente con il proprio fabbisogno, mette a disposizione dell'Ente richiedente la graduatoria corrispondente alla categoria/profilo professionale/posizione lavorativa richiesta, con l'indicazione del primo candidato in posizione utile per l'assunzione.
2. La convocazione dei candidati in posizione utile per l'assunzione è a cura dell'Ente richiedente. In caso di accettazione della proposta di assunzione da parte del candidato utilmente collocato nella graduatoria, la procedura di assunzione è esclusivamente a cura dell'Ente richiedente, il quale è tenuto a comunicare all'ente titolare della graduatoria il nominativo del dipendente a cui ha inviato la proposta di assunzione, con il relativo esito.
3. L'accettazione da parte del candidato della proposta di assunzione da parte dell'Ente richiedente e la presa di servizio, comporta la cancellazione dalla graduatoria. L'eventuale rifiuto da parte del candidato convocato a prendere servizio presso l'ente richiedente non titolare della graduatoria, non pregiudica in alcun modo la sua permanenza e la sua posizione in graduatoria.

### **ARTICOLO 4 - DURATA DELL'ACCORDO**

1. Il presente accordo ha validità triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione. Esso è valido per le procedure concorsuali in corso di validità e che verranno espletate dagli enti sottoscrittori entro la data di vigenza della convenzione medesima, nonché per le graduatorie derivanti da procedure selettive indette autonomamente in attuazione della propria programmazione di fabbisogni professionali, nell'arco di validità delle graduatorie medesime.

### **ARTICOLO 5 - DISPOSIZIONI FISCALI**

1. Il presente accordo è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 27-bis, tab. B), D.P.R. n. 642/1972. Sarà registrato solo in caso di uso ai sensi dell'art. 1, lett. b), della Tariffa, parte seconda, ammessa al D.P.R. 26.04.1986, n. 131 e successive modificazioni e integrazioni, a cura e spese della parte richiedente.

L'accordo è sottoscritto dalle parti con firma digitale, in segno di piena accettazione.  
Letto, approvato e sottoscritto.

Bologna lì \_\_\_\_\_

Per la Regione Emilia-Romagna  
Il Direttore Generale Risorse,  
Europa, Innovazione e Istituzioni  
Francesco Raphael Frieri

Per L'Agenzia regionale per la  
prevenzione, l'ambiente e l'energia  
Il Direttore generale  
Giuseppe Bortone

Per l'Agenzia regionale per il lavoro  
Il Direttore  
Paola Cicognani